

Quale norma applicano l'UTC e la Comm. ex art. 5 di S. Margherita B.?

<p>Testo REC del progettista aggiornato al 2006</p>	<p>Testo REC integrato con le prescrizioni del decreto regionale di approvazione del 2010 ma non ancora adottato dal Comune</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>Funzionamento della Commissione Edilizia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente nella sede municipale, di norma quattro volte al mese ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. 2. La convocazione alla riunione della Commissione deve essere resa nota ai partecipanti con almeno tre giorni di anticipo. 3. Le sedute sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti della Commissione, compreso il Presidente (Quorum costitutivo). 4. Le funzioni di segretario della Commissione senza diritto di voto, sono svolte dal Segretario Comunale o suo delegato. E' presente, senza diritto di voto, ai lavori della Commissione Edilizia il tecnico, se diverso dal capo dell'U.T.C. che ha curato l'istruttoria dei progetti o atti da valutare. Il segretario ha l'incarico di redigere e controfirmare i verbali, che dovranno essere firmati dal Presidente e dal Commissario anziano presente. 5. Il segretario provvederà ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione Edilizia sulle domande esaminate e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura "Esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta" indicando la data e il parere (favorevole o contrario) con la vidimazione del Presidente. 6. La Commissione Edilizia esprime parere favorevole con eventuali prescrizioni o parere contrario. Il parere contrario deve essere motivato. E' valido il parere che sia stato approvato con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei membri presenti nella seduta (Quorum deliberativo). In caso di parità prevale il voto del Presidente. 7. Nel caso di pareri discordi tra i componenti la Commissione, nel verbale della seduta deve essere riportate le motivazioni dei voti contrari e/o voti astenuti. 8. Nel settore edilizio la Commissione Edilizia è chiamata ad esprimere il proprio parere successivamente alle verifiche normative svolte dagli uffici comunali nei modi previsti dagli artt. 18-21. 	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>Distacco tra edifici e dell'edificio dal confine</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per distacco tra edifici si intende la distanza minima fra le pareti, poste sul perimetro della superficie coperta così come definita dall'art. 7 delle Norme tecniche di Attuazione, dei fabbricati, misurata lungo le normali ai prospetti, nei punti di massima sporgenza. E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto. 2. Per distacco dell'edificio dal confine si intende la distanza minima fra le pareti, poste sul perimetro della superficie coperta così come definita dall'art. 7 delle Norme tecniche di Attuazione, del fabbricato, misurata lungo le normali ai prospetti, nei punti di massima sporgenza e la linea di confine. E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto.

9. Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato qualcuno dei suoi componenti, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione e non assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesso. Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota a verbale.

10. La partecipazione al voto su un'opera edilizia, viceversa, costituisce per i membri della Commissione Edilizia, motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, la direzione dei lavori, la costruzione dell'opera stessa e/o il collaudo in corso d'opera.

11. La Commissione Edilizia nell'esame delle pratiche edilizie, non può rinviare le stesse pratiche per più di una volta e dovrà comunicare il proprio parere in forma sintetica e chiara, comprensibile anche a personale con competenze amministrative.

12. La partecipazione alla riunione di elementi estranei alla Commissione Edilizia, o non validamente designati a fare parte di essa, inficia la validità delle delibere adottate.

13. Ove sia necessario, la Commissione Edilizia può, ovviamente, compiere attività istruttorie, quali accertamenti, esame di documenti, richieste di chiarimenti, sopralluoghi, etc.

PS: La C.E. è stata abolita, oltre che dalla osservazione approvata, anche dall'art. 19 L.R. 5/2011.